

Art. 9-bis
Pagamenti rateali

1. Per importi superiori ad € 100,00 contestati d'ufficio in seguito all'attività di accertamento delle entrate tributarie, i contribuenti possono presentare al Comune, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, apposita richiesta di rateazione.
2. La ripartizione del pagamento delle somme accertate va effettuata in rate bimestrali, fino ad un massimo di dodici con un importo minimo di € 50,00, ed è disposta con provvedimento del Funzionario responsabile del tributo.
3. E' richiesta apposita polizza fidejussoria quando il debito superi € 7.500,00;
4. La rateazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile;
 - b) pagamento della rata entro l'ultimo giorno del mese di scadenza;
 - c) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 17
Ravvedimento operoso

1. E' facoltà del contribuente utilizzare, nelle misure ed entro i termini stabiliti dalla legge, il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. per sanare spontaneamente eventuali violazioni, ritardi e/o omissioni commesse nei propri adempimenti relativamente ai tributi locali.
2. Il ravvedimento operoso è ammesso anche oltre i termini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con il pagamento della sanzione ridotta ad un sesto del minimo.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Costituisce causa ostativa al ravvedimento la formale notifica dell'atto di accertamento di cui all'art. 9 del presente regolamento.
5. Non costituiscono cause ostative al ravvedimento:
 - a) la notifica di atti di accertamento afferenti annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente;
 - b) l'invio di semplici avvisi bonari e/o di questionari anche se riguardanti le medesime annualità ed i medesimi cespiti oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 18
Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali di spettanza dell'Ente, relative all'anno in corso ed a quelli precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare una dichiarazione al Comune contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) credito da compensare, distinto per anno d'imposta;
 - d) attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione ovvero di avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto;
4. Alla dichiarazione di cui al comma precedente deve essere allegata la ricevuta del pagamento del saldo risultante tra l'importo a debito versato e l'importo a credito compensato.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tale caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Sono fatte salve le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio comunale competente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
7. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione o riscossi da altri enti e trasferiti al Comune.